

No a “pass vaccinali” per i cittadini a fini di accesso a palestre, aeroporti e stazioni. Serve una norma di legge nazionale

01 Marzo 2021
Francesca Russo

Il Garante Privacy si è espresso sulla questione relativa all’implementazione di soluzioni, anche digitali (come ad esempio app), per rispondere all’esigenza di rendere l’informazione sull’essersi o meno vaccinati al Covid-19 come condizione necessaria per accedere, ad esempio, in aeroporti, stazioni, hotel, palestre ecc.

L’Autorità a tutela della privacy, ha precisato che, nel caso in cui si intenda far ricorso alle suddette soluzioni per monitorare lo stato vaccinale della popolazione, è necessario richiamare l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Sulla questione, il Garante Privacy, nella sua comunicazione, ha voluto precisare che:

“I dati relativi allo stato vaccinale sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali”.

Ha, poi, proseguito l’Autorità esprimendo quanto segue:

“Il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini per accedere a locali o fruire di servizi, deve essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza”.

Il Garante Privacy ha, infine, ritenuto illegittimo l’utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati da quelli non vaccinati in assenza di tale eventuale base giuridica normativa.

TAG: *privacy, vaccino Covid, Covid-19, coronavirus, dati sanitari*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.